



**Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Strade, Viabilità e Traffico**

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria di Via Parco Regina Margherita CUP: **B67H18001620002 – CIG A019A8564E**

Determina a contrarre n. 38/K del 29/09/2023, IG/2023/0001933 del 13/10/2023.

Il presente appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: <https://acquisti-telematici.comune.napoli.it>.

A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio di assistenza.

La documentazione di gara, comprende:

- Bando
- Disciplinare di gara;
- Atti amministrativi relativi al progetto in argomento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.182 del 11/06/2020 ed aggiornati con Determina n.38/K del 29/09/2023.

SCADENZA OFFERTE: le offerte vanno presentate, secondo le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 29/11/2023**

PRIMA SEDUTA DI GARA: la prima seduta si terrà alle **ore 10:00 del giorno 30/11/2023**

Le operazioni di gara si svolgeranno da remoto e i concorrenti potranno assistere con la stessa modalità alla seduta di gara collegandosi alla piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>. Il verbale di gara, terminata la seduta, sarà consultabile nella sezione “Documenti e atti ” della piattaforma.

1. Oggetto, importo e durata dell'appalto

Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria di Via Parco Regina Margherita CUP: **B67H18001620002 – CIG A019A8564E**
Appalto è totalmente finanziato attraverso i fondi (BEI).

L'appalto è gestito, ex art. 50 c. 4 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo.

L'importo a base di gara è pari a € 2.129.758,06 di cui € 1.690.793,82 per lavori ed € 30.051,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 408.913,00 per costi manodopera non soggetti a ribasso oltre € 1.004.932,94 per somme a disposizione della Stazione Appaltante come riportato nel Quadro Economico di progetto.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 408.913,00 come indicato nella tavola 10 di progetto. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

La durata dell'appalto è di 418 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il contratto sarà stipulato a misura e il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Napoli. Codice NUTS dell'amministrazione aggiudicatrice: ITF33.

La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

CPV: 45233141-9

Atti del procedimento

Gli atti amministrativi relativi al progetto in argomento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.182 del 11/06/2020 ed aggiornati con Determina Dirigenziale n. 38/K del 29/09/2023, IG/2023/0001933 del 13/10/2023, sono allegati alla Determina a Contrarre.

Responsabile Unico del Progetto:

Ai sensi dell'art. 15 del Codice, il RUP è l'ing. **Christian Merola**, a cui è possibile rivolgersi per le necessarie informazioni ai seguenti contatti: pec: strade.sottoservizi@pec.comune.napoli.it – telefono 081 7959611.

2. Prestazioni oggetto dell'appalto

L'appalto ha come oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di Via Parco Regina Margherita. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del codice e alla relativa tabella “A” i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere:

Schema ripartizione categorie, lavorazioni subappalti e scorporabili

Lavorazioni	Cat.	Classif.	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Avvalimento	Indicazioni speciali ai fini dell'appalto	
							Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	IV	SI	€ 2.129.758,06	100	SI	Prevalente	SI, nei limiti indicati dall'art. 119 co. 1 del D.Lgs 36/2023

3. Presa visione della documentazione di gara, chiarimenti e sopralluogo.

Tutta la documentazione di gara è visionabile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.napoli.it/bandi nella sezione "Avvisi, Bandi e inviti"), sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di Napoli (<https://acquistitelematici.comune.napoli.it>), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara anche senza effettuare la registrazione e/o Login.

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica, **entro e non oltre 3 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte**. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno gestite unicamente attraverso la piattaforma digitale.

Le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi che dovrà essere eseguita autonomamente dalla ditta.

4. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 8.

In particolare:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 65 comma 2 del Codice;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. e), f), g) e h) del predetto articolo;

Ai consorzi, di cui alle lett. b), c) e d), si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del Codice e ai soggetti di cui alle lett. e), f), g) e h) si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice.

5. Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice. Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la procedura telematica, sul sito <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> che hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o

consorziate. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) ed e) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

6. CCNL di Riferimento:

a norma di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente: CCNL edilizia-industria.

A norma di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.lgs. 36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra richiamato. In tale ultimo caso, prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisirà la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la predetta dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D.lgs. 36/2023.

7. Modalità di presentazione della documentazione.

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
- devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziate, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101 del Codice.

In particolare, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91 comma 3 e 4, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata, indicata in sede di registrazione, sia sulla piattaforma telematica.

8. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. 36/2023;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 – del Codice, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

8.1 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo.

NB) Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Istitutori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art.94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate dall'art. 94, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023 in tema di disciplina dell'esclusione.

8.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

8.3 Grave illecito professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 (illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

-
- condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
 - condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
 - contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
 - contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023:

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

8.4 Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione

o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- in sede di presentazione dell'offerta:
 - ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento alla Città Metropolitana di Napoli.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente

contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del D.Lgs. n. 36/2023, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

9. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di idoneità professionale - ex art. 100 comma 1 lett. a) del Codice:** Iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente a quello oggetto della gara. Ai concorrenti appartenenti di altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art 100 comma 3 del Codice.
- **Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 100 comma 1 lett.c) del Codice:** I concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la/le categoria/e di lavori oggetto dell'appalto.

Per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice (cioè raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie) è necessario il possesso dei requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati:

1) per quanto riguarda i requisiti di idoneità professionale, il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

– da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

– da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

2) per quanto riguarda il requisiti di capacità tecnico-professionale:

- ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, in sede di offerta vengono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 dell'allegato II.12, i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione (SOA) posseduti dalle imprese interessate.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice (cioè consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati:

1) per quanto riguarda i requisiti di idoneità professionale, il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

2) per quanto riguarda il requisiti di capacità tecnico-professionale:

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;

- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 del Codice ai fini della partecipazione alla gara, nel caso in cui la scadenza triennale della SOA sia anteriore al termine perentorio di presentazione delle offerte e l'impresa abbia richiesto la verifica triennale o il rinnovo della SOA con domanda presentata prima della scadenza, si invita ad a presentare copia conforme del contratto di verifica/rinnovo all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa.

I concorrenti con sede in Stati diversi dall'Italia presentano la documentazione richiesta per la qualificazione ai sensi dell'art. 69 del D.lgs.36/2023 con le modalità di cui all'art.3 dell'Allegato II.12 del Codice.

10. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100 comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente .

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il

comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. Comprova requisiti

Ai sensi dell'art. 99 del Codice, la Stazione Appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

12. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, si provvederà alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c. 1 lettera a) dello stesso D.Lgs. al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che non alterino la natura generale del contratto e che determinino una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione.

1_ . Modifica del contratto in fase di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

1_ . Subappalto

il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e dal capitolato speciale d'appalto.

In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c), del D.lgs. 36/2023 il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto le opere a condizione che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. A tal fine, l'operatore potrà utilizzare il modello DGUE di cui al successivo paragrafo 14.2.

1_ . Modalità di presentazione dell'offerta:

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente

nella sezione Bandi di gara e contratti “Accesso Operatori Economici”;

2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;

3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma;

4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o presentare firma autenticata.

Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente gara dovranno accedere all'indirizzo:

<https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e provvedere alla registrazione ovvero se, già registrati, effettuare il Login per accedere all'area personale, cliccare su "Richieste di offerta", individuare la procedura di interesse, selezionare “Visualizza scheda”, visualizzare “Dettaglio procedura” e infine “Presenta offerta”.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B – Contenente OFFERTA ECONOMICA.

Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica entro non oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale telematico e sezione dedicata alla gara raggiungibile dal sito: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>. Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è **sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti**).

Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

N.B. L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Si precisa inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di 5.120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15.360 KB.

Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.

14. Documentazione Amministrativa e suo contenuto.

A titolo esemplificativo, si indicano i documenti che il concorrente dovrà far pervenire alla stazione appaltante attraverso la piattaforma digitale:

1. Istanza di partecipazione alla gara come da indicazioni di cui al punto 14.1;
2. documento di gara unico europeo DGUE di cui al punto 14.2;
3. attestato SOA di cui al punto 14.3;
5. documento attestante il versamento del contributo ANAC di cui al punto 14.5;
6. patto di integrità di cui al punto 14.6
7. documentazione relativa ad eventuale avvalimento di cui al punto 14.7;
8. documento PassOE di cui al punto 14.8;
9. Comprova assolvimento imposta di bollo di cui al punto 14.9
10. eventuale documentazione relativa a procure, fallimento e concordato preventivo, atti relativi al R.T.I. o Consorzi, atti attinenti al subappalto ove richiesti, altri atti e documenti ritenuti necessari.

14.1. Istanza di partecipazione

La domanda di partecipazione redatta in schema libero (non è previsto un fac-simile di istanza) deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio.

Nello stesso documento, il concorrente, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), attesta:

- a.** di avere preso cognizione della natura dell'appalto, come descritto nel disciplinare di gara nel capitolato speciale e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
- b.** di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali;
- c.** di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
- d.** di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- e.** di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
- f.** di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- g.** di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- h.** di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- i.** di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC; che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- l.** di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
- m.** qualora il concorrente partecipi alla gara medesima in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale, che non sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d);

n. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;

o. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche; www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;

p. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo (vedi capitolo sanzioni); attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.

q. dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel **“Protocollo di legalità”** sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 01.08.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi **“Protocollo di Legalità”** nella sezione Informazioni complementari del presente disciplinare);

r. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 95 comma 1 lettera a) del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

s. il concorrente, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47, del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dovrà indicare la composizione societaria e le generalità (nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice.

t. dichiara l'iscrizione alla camera di commercio ed il possesso dell'attestazione SOA per la/le Categoria/e e classifica richiesta/e dal bando di gara, allegandone copia conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/200, nell'apposito campo, previsto tra gli altri sulla piattaforma.

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68 commi 5 e 6 del D.Lgs 36/2023, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;

In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 67 e 68 del Codice:

1. I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 a 95 del Codice.

2. In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

3. In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

4. In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

5. In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) dell'art. 65 comma 2 del codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice.

In particolare:

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione di cui all'art. 68 comma 2 del Codice.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 68 comma 5 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 68 comma 5 del Codice;

o in alternativa

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 68 comma 5 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.2. DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016), compilato e firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate.

Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Il DGUE è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le competenze delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi (art. 91 Del Codice), in tutte le procedure di appalto pubblico, ed è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pertanto soggetta alle conseguenze amministrative e alle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto 445/2000.

Nel documento unico sono contemplate tra le altre, le dichiarazioni obbligatorie da fornire in ordine alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 lett. a) alla lettera h) ; comma 2; comma 3; comma 6; artt. 95- 98 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il DGUE dovrà essere **sottoscritto digitalmente**:

- a. dal Rappresentante legale dell'operatore economico;
- b. potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri

soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 65 lettera e), f), g), h) e 66, comma 1, lettera f) del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti presenta un DGUE distinto (sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale rappresentante) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65 lettera b) e c) e d) ed all'art. 66 comma 1, lettera g del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano e sottoscrivono digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza) e dalla Parte VI.

Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione. N.B. Si precisa che nel caso in cui un operatore economico partecipante sia stato oggetto, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, di una qualsiasi modifica soggettiva riguardante l'assetto societario (es. fusione, conferimento ramo d'azienda, affitto d'azienda, cessione, ecc.) il DGUE (fino alla Parte III) dovrà essere prodotto anche dal soggetto originario (conferente, cedente, ecc).

14.3. Dichiarazione relativa al possesso dell'attestazione SOA

Produrre dichiarazione relativa al possesso dell'attestazione SOA per la/le Categoria/e e classifica richiesta/e dal bando di gara, allegandone **copia conforme all'originale** ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000.

14.4. Cauzione provvisoria

Diversamente da quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto all'art.31, per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, trattandosi di importo dell'affidamento a base di gara sotto soglia comunitaria nonché al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici, è richiesta garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo della procedura indicato nel bando.

14.5. Contributo all'ANAC

I concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo secondo le disposizioni della Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023", pari a € 165,00, in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito spazio "Contributo Anac", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE ovvero mediante piattaforma telematica. In caso di esito negativo della

verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14.6 Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici. Il Patto d'Integrità, dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

14.7 In caso di avvalimento, tutta la Documentazione prevista all'art. 104 del Codice.

In particolare, l'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento":

1. dichiarazione di ricorso all'avvalimento allegando, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. dichiarazione firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, **in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: risorse e mezzi, (personale, elenco attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- corrispettivo;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente; lo stesso potrà essere inserito, a cura dell'impresa avvalente, o nell'apposito spazio "DGUE" ovvero nello spazio "**Documentazione in caso di avvalimento**".

14.8 Documento PassOE

Documento PassOE, sottoscritto dai legali rappresentanti, che attesta l'avvenuta registrazione al servizio FVOE, secondo quanto disposto dalla Deliberazione dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Lo stesso, in scansione digitale, dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio dedicato al PassOE.

14.9 Comprova assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente inserisce nell'apposito campo "Assolvimento imposta di bollo" la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

15. Offerta Economica

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e, in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Essa deve contenere:

- l'indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale di ribasso sull'importo a base di gara, al netto degli oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. (In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà valido il valore indicato in lettere.);
- l'indicazione ai sensi dell'art.108, comma 9, D.Lgs 36/2023, pena l'esclusione dalla procedura, dell'importo dei propri costi della manodopera e l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera.

16. Criterio di aggiudicazione.

Minor prezzo, **determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi**, ai sensi dell'art. 50 comma 4.

L'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice. Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, ed escluse automaticamente utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, la Stazione Appaltante esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP.

Il contratto è stipulato interamente "a misura".

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza una sola offerta valida e, in tal caso, l'aggiudicazione sarà subordinata all'accertamento della convenienza e dell'idoneità dell'offerta in relazione all'oggetto del contratto.

17. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione.

Le operazioni di gara si svolgeranno con collegamento da remoto, nelle date indicate nel presente disciplinare e nelle successive date comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma (via PEC). I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara da remoto, collegandosi alla piattaforma telematica.

Conformemente al Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n.745 del giorno 01/12/2016, nomina ruolo e compiti del RUP sono disciplinati dall'art. 15 e dall'allegato I.2 del Codice.

Il RUP o il seggio di gara procederà **ai sensi dell'art.107 co.3, del D.Lgs. 36/2023 all'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti**. Pertanto, il RUP o il seggio di gara procederà ad acquisire dalla piattaforma digitale i plichi pervenuti e successivamente proseguirà con l'apertura dell'offerta economica contenuta nella busta B e con la verifica della regolarità del loro contenuto. Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice, si procederà, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, si applicherà l'esclusione automatica utilizzando il Metodo "A" dell'Allegato II.2 del Codice. Il RUP o il seggio di gara attiverà la procedura di elaborazione della

graduatoria attraverso la piattaforma informatica e successivamente procederà alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta A sia dei soggetti individuati come primo e secondo in graduatoria che di un campione significativo del 5% dei concorrenti in gara estratto casualmente dalla stessa piattaforma. Qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art.101 del Codice, si provvederà all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, si procede, qualora il numero delle offerte sia almeno pari a cinque, in sede di valutazione delle offerte, alla selezione del metodo per l'individuazione delle offerte anomale tramite **metodo A** indicato nell'allegato II.2.

La proposta di aggiudicazione, in ogni caso è subordinata alla valutazione di congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio casuale attraverso la piattaforma informatica.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà a contrarre ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del Codice

La verifica dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti avverrà secondo le modalità di cui al par. 8 del presente disciplinare.

18. Aggiudicazione

Con specifico provvedimento l'Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, procede all'aggiudicazione.

In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal disciplinare di gara.

In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53 c. 4 del Codice.

N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

19. Informazioni complementari

Si applicano al presente appalto le disposizioni in materia di:

19.1 Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it, unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Le clausole alle quali l'aggiudicatario è tenuto a conformarsi, sono integralmente riprodotte nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, le stesse sono rilevanti per gli effetti risolutivi e verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art.3

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

19.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

19.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017), ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese contraenti. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice

19.4 Patto di Integrità

La delibera di Giunta comunale n.108 del 25 marzo 2021 "approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 – 2023 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" approva il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. **Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dai partecipanti nella "Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione.**

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico
Ing. Edoardo Fusco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.